



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**INDICE**

|   |    |
|---|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....  | 4  |
| Art. 1 - Ambito applicativo .....   | 4  |
| Art. 2 – Definizioni.....   | 4  |
| Art. 3 – Principi in materia di protezione dei dati .....                         | 7  |
| TITOLO II – ORGANIGRAMMA PRIVACY .....  | 8  |
| Art. 4 – Titolare del trattamento .....   | 8  |
| Art. 5 – Contitolare del trattamento .....  | 9  |
| Art. 6 – Responsabile del trattamento.....  | 9  |
| Art. 7 – Responsabile della protezione dei dati .....                             | 10 |
| Art. 8 – Comitato per la protezione dei dati .....                                | 11 |
| Art. 9 – Compiti del Comitato per la protezione dei dati .....                    | 12 |
| Art. 10 – Ufficio privacy .....   | 13 |
| Art. 11 – Gruppo specialistico privacy.....                                       | 13 |
| Art. 12 – Preposti al trattamento .....   | 14 |
| Art. 13 – Referenti privacy .....   | 15 |
| Art. 14 – Autorizzati al trattamento.....   | 15 |
| Art. 15 – Amministratori di sistema .....   | 16 |
| TITOLO III – TRATTAMENTI EFFETTUATI DALL'ATENEO .....                             | 16 |
| Art. 16 – Trattamento dei dati personali .....                                    | 16 |
| Art. 17 – Trattamento di dati particolari.....                                    | 17 |
| Art. 18 – Gestione del rapporto di lavoro del personale .....                     | 18 |
| Art. 19 –Attività didattica e gestione della carriera degli e delle studenti..... | 18 |



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

|   |    |
|---|----|
| Art. 20 – Ricerca scientifica, storica o a fini statistici.....     | 19 |
| Art. 21 – Registri delle attività di trattamento .....              | 19 |
| TITOLO IV – COMUNICAZIONE DEI DATI .....                            | 20 |
| Art. 22 – Circolazione dei dati all'interno dell'Ateneo .....       | 20 |
| Art. 23 – Comunicazione e diffusione dei dati a soggetti terzi..... | 21 |
| Art. 24 – Comunicazione delle valutazioni d'esame.....              | 22 |
| Art. 25 – Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni .....    | 22 |
| TITOLO V – DIRITTO DEGLI INTERESSATI .....                          | 23 |
| Art. 26 – Esercizio dei diritti degli interessati.....              | 23 |
| Art. 27 – Informativa agli interessati.....                         | 24 |
| TITOLO VI – MISURE DI SICUREZZA .....                               | 25 |
| Art. 28 – Misure tecniche e organizzative .....                     | 25 |
| Art. 29 – Violazione dei dati personali.....                        | 26 |



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, anche "GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 (di seguito, "Codice privacy"), disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi effettuati dall'Università degli Studi di Trento.
2. L'Università, come Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., persegue finalità di interesse pubblico come definite dalla legge istitutiva del 14 agosto 1982, n. 590 e dal proprio Statuto.
3. L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dei soggetti interessati nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità e del diritto alla protezione dei dati personali degli individui, in modo da consolidare un rapporto di fiducia con gli e le studenti, il personale docente, la componente ricercatrice, il personale tecnico-amministrativo e con coloro che, a vario titolo, entrano in contatto con l'Università stessa.
4. L'Università effettua il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:  
**"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del GDPR);



---

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

“**dato personale**”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (soggetto «interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, n. 1 del GDPR);

“**categorie particolari di dati personali**”: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9, par. 1, del GDPR);

“**dati genetici**”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione (art. 4, n. 13 del GDPR);

“**dati biometrici**”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici (art. 4, n. 14 del GDPR);

“**dati relativi alla salute**”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (art. 4, n. 15 del GDPR);

“**dati giudiziari**”: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del GDPR)

“**titolare del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, n. 7 del GDPR);

“**contitolare del trattamento**”: il titolare del trattamento che con uno o più titolari determina congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;



---

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

“**responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 del GDPR);

“**responsabile della protezione dei dati**” (di seguito, RPD): figura professionale esperta nella protezione dei dati con il compito di garantire la corretta applicazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati all'interno di ciascuna organizzazione ove è designato (artt. 37, 38 e 39 del GDPR);

“**responsabile per la transizione al digitale**” (di seguito, RTD): figura istituita nelle pubbliche amministrazioni per garantire la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità (art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale);

“**autorizzato**”: il soggetto che agisce sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento e che ha accesso ai dati personali (art. 29 del GDPR);

“**amministratore di sistema**” (di seguito, AdS): sebbene manchi una definizione legislativa, nell'ambito del Provvedimento del Garante del 27 novembre del 2008 gli AdS sono individuati come una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

“**comunicazione**”: si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dal soggetto interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

“**diffusione**”: si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

“**informazioni anonime**”: informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione del soggetto interessato (Considerando 26 del GDPR);



---

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

“**valutazione d'impatto**” (di seguito, DPIA): si intende una valutazione da effettuare preliminarmente quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 35 del GDPR);

“**violazione dei dati personali**” (cd. data breach): violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (artt. 4, punto 12, e 33 del GDPR);

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: autorità amministrativa indipendente, designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 51 del GDPR).

2. Per le ulteriori definizioni relative al trattamento dati, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 3 – Principi in materia di protezione dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Università in applicazione dei principi previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.
2. In particolare, i dati personali sono:
  - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente (**liceità, correttezza e trasparenza**);
  - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (**limitazione della finalità**). Un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
  - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**minimizzazione dei dati**);
  - d) esatti e, se necessario, aggiornati. A tal fine sono adottate le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono trattati (**esattezza**);
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati: i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR (**limitazione della conservazione**);



---

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate (**integrità e riservatezza**);
  - g) trattati nella misura necessaria al perseguimento dei fini per i quali vengono raccolti (**necessità**).
3. Tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l'Università adotta misure tecniche e organizzative adeguate in grado di comprovare il rispetto dei principi di cui al precedente comma (**accountability**).
  4. L'Università adotta un approccio che tiene conto della protezione dei dati personali oggetto di trattamento sin dal momento della progettazione (**privacy by design**) e per impostazione predefinita (**privacy by default**).
  5. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale trovano applicazione le specifiche condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa europea.

## TITOLO II – ORGANIGRAMMA PRIVACY

### Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore o dalla Rettrice *pro tempore*.
2. Al Titolare del trattamento spettano le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali nonché agli strumenti utilizzati.
3. Il Titolare del trattamento è tenuto a dare attuazione agli adempimenti in materia di protezione dei dati e, in particolare, a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
4. Al fine di garantire l'efficace ed effettiva attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali all'interno dell'Ateneo, il Titolare del trattamento si avvale di soggetti che operano sotto la sua diretta autorità, designati quali Preposti al trattamento dei dati.





---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 5 – Contitolare del trattamento***

1. L'Università è contitolare quando con uno o più titolari del trattamento determina congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Nel caso in cui l'Università sia contitolare del trattamento con uno o più soggetti giuridici, gli stessi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti del soggetto interessato, nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni richieste dall'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
3. Il contenuto essenziale di tale accordo è messo a disposizione dei soggetti interessati.

***Art. 6 – Responsabile del trattamento***

1. Quando per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, l'Università si avvale di un soggetto terzo per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, il Titolare o il/la Preposto/a provvede a nominarlo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
2. Il Responsabile del trattamento viene individuato tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi la normativa in materia di protezione dei dati e garantisca la tutela dei diritti dei soggetti interessati.
3. La nomina del Responsabile viene effettuata tramite contratto o altro atto giuridico avente forma scritta, che individua la natura, le finalità e la durata del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di soggetti interessati, definendo gli obblighi del Responsabile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, par. 3, del GDPR.
4. Il Responsabile del trattamento può essere autorizzato a ricorrere ad un altro Responsabile (sub-Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento purché siano imposti al sub-Responsabile i medesimi obblighi che gravano in capo al Responsabile. In ogni caso, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi da parte del sub-Responsabile.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

5. L'Università può essere nominata Responsabile del trattamento quando effettua, in base a un contratto o altro atto giuridico avente forma scritta, trattamenti di dati personali per conto di un altro Titolare.

***Art. 7 – Responsabile della protezione dei dati***

1. L'Università, in quanto pubblica amministrazione, provvede ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR alla designazione di un/una Responsabile della protezione dei dati (RPD).
2. Il/La RPD è designato/a in base alle qualità professionali, alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi europea e nazionale in materia di protezione dei dati nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al successivo comma.
3. Il/La RPD è tenuto/a a svolgere i seguenti:
  - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento, nonché ai/alle dipendenti e/o ai soggetti collaboratori che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati;
  - b) assicurare l'osservanza del GDPR e di altre disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, compresi l'attribuzione delle responsabilità e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) svolgere ogni ulteriore compito che gli/le viene attribuito dal Titolare.
4. Il/La RPD redige una relazione annuale sull'attività svolta.
5. Ai/Alla RPD sono garantite risorse adeguate e tempi di lavoro idonei allo svolgimento della sua funzione, anche avvalendosi di specifici gruppi di lavoro, nonché una formazione permanente specialistica.
6. Il/La RPD ha ampio accesso alle informazioni necessarie per svolgere i propri compiti ed è interpellato/a per problematiche inerenti alla protezione dei dati e per attività che implicano un trattamento di dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

7. Il Titolare garantisce che il/la RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, impegnandosi altresì a non rimuoverlo/a e penalizzarlo/a a causa dell'adempimento dei propri compiti.
8. Il Titolare non assegna allo/alla RPD attività o compiti che risultino in contrasto con la sua funzione o che determinino situazioni di conflitto di interessi. In particolare, il/la RPD non può rivestire ruoli che lo/la portino a determinare mezzi e finalità del trattamento, né può rappresentare il Titolare o il Responsabile del trattamento.

***Art. 8 – Comitato per la protezione dei dati***

1. Il Comitato per la protezione dei dati, nominato con decreto rettorale, comprende i seguenti membri:
  - a) un/una componente designato/a dal Rettore o dalla Rettrice fra i/le docenti esperti/e in materie giuridiche;
  - b) un/una delegato/a del Rettore o della Rettrice;
  - c) un/una componente con qualifica dirigenziale designato/a dal Direttore o dalla Direttrice generale;
  - d) un/una componente designato/a dalla Consulta dei Direttori;
  - e) un/una esperto/a in materia di protezione dei dati personali designato/a all'interno del Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano di Ateneo.
2. Per ogni membro titolare è nominato anche un membro supplente.
3. I membri del Comitato per la protezione dei dati nominano il/la Presidente al proprio interno.
4. I membri del Comitato per la protezione dei dati svolgono le funzioni in completa indipendenza. Non ricevono istruzioni sull'esecuzione dei loro compiti. Rispettano la segretezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.
5. Il/la Presidente può invitare il/la RPD e/o il Gruppo specialistico privacy a partecipare alle riunioni del Comitato quando ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione di specifiche questioni.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 9 – Compiti del Comitato per la protezione dei dati***

1. Il Comitato per la protezione dei dati assiste il Titolare in questioni di interesse generale riguardanti la conformità del trattamento dei dati personali da parte dell'Ateneo.
2. Il Comitato per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e si avvale del supporto di segreteria tecnica fornito dall'Ufficio privacy.
3. Il Comitato per la protezione dei dati esprime pareri motivati e vincolanti con riferimento ai compiti di cui al successivo comma 4, lett. a) e b).
4. Al Comitato per la protezione dei dati sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) fornire consulenza tecnica e giuridica al Titolare su questioni di interesse generale per l'Ateneo per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
  - b) fornire ai ricercatori e alle ricercatrici pareri motivati e vincolanti in materia di protezione dei dati in relazione ai progetti di ricerca scientifica;
  - c) effettuare il monitoraggio sull'implementazione della normativa in materia di protezione dei dati e delle eventuali istruzioni fornite in relazione ai singoli progetti di ricerca;
  - d) collaborare nella redazione e aggiornamento del "Modello Organizzativo Privacy" (MOP);
  - e) proporre, di concerto con il/la RPD, progetti e attività di formazione, incontri e seminari in materia di protezione dei dati personali rivolti a coloro che all'interno dell'Ateneo trattano dati personali;
  - f) collaborare con il Titolare, il/la RPD e il/la RTD all'elaborazione periodica di una Policy di Ateneo sulla sicurezza informatica, proponendo l'adeguamento dei percorsi e delle procedure alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati;
  - g) supportare il Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano di Ateneo nell'ambito dei pareri che esso rilascia, laddove sia necessario risolvere problematiche relative alla protezione dei dati personali;
  - h) redigere policy e linee guida su specifici settori/ambiti in materia di protezione dei dati.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 10 – Ufficio privacy***

1. L'Ufficio privacy, incardinato presso una delle strutture amministrative centrali di Ateneo, si occupa dell'implementazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della struttura organizzativa del Titolare.
2. In particolare, l'Ufficio, coordinandosi con il/la RPD, svolge le seguenti attività:
  - a) fornire consulenza agli uffici/strutture di Ateneo in materia di protezione dei dati;
  - b) redigere e aggiornare la modulistica privacy (quali, a titolo esemplificativo, informative privacy, accordi di nomina a Responsabile del trattamento, accordi di contitolarità);
  - c) fornire supporto operativo ai soggetti Preposti e ai/alle loro Referenti privacy nell'aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento;
  - d) svolgere, in collaborazione con il/la RPD, attività di informazione e formazione in materia di protezione dei dati personali a favore dei soggetti Preposti e Autorizzati al trattamento;
  - e) collaborare con il Gruppo specialistico privacy per l'esame di questioni trasversali e di rilevante complessità.
3. L'Ufficio svolge il ruolo di segreteria tecnica del Comitato per la protezione dei dati.

***Art. 11 – Gruppo specialistico privacy***

1. Il Gruppo specialistico privacy, nominato con decreto rettorale, è composto da soggetti afferenti all'Ateneo con competenze tecniche e giuridiche in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Gruppo specialistico privacy si occupa dell'esame di particolari questioni e temi specifici che gli vengono sottoposti dall'Ufficio privacy e/o dal Comitato per la protezione dei dati e che necessitano, per il loro contenuto trasversale e tecnico, di un approccio interdisciplinare al fine dell'applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Resta salvo ogni ulteriore compito attribuitogli dal Titolare con il decreto rettorale di cui al comma 1.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

**Art. 12 – Preposti al trattamento**

1. Sono designati/e Preposti/e al trattamento i/le Responsabili di ciascuna struttura amministrativa e di servizio (Direttore o Direttrice generale e Dirigenti) nonché i/le Responsabili delle singole strutture di didattica e di ricerca (Direttori o Direttrici) in relazione ai trattamenti di dati personali riconducibili alla loro struttura di competenza; è altresì designato/a Preposto/a al trattamento il/la responsabile scientifico/a del progetto di ricerca la cui realizzazione comporti il trattamento di dati personali.
2. Il soggetto Preposto al trattamento, nell'ambito della rispettiva struttura, svolge i seguenti compiti:
  - a) operare per conto del Titolare nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati;
  - b) vigilare sulle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate presso la struttura di competenza nonché sull'osservanza e applicazione di misure di sicurezza adeguate;
  - c) censire i trattamenti dei dati personali effettuati presso la struttura di competenza, compilando la relativa sezione dei Registri delle attività di trattamento;
  - d) individuare e designare i Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come indicati dall'art. 6 del presente Regolamento, nonché accettare la designazione dell'Ateneo a Responsabile del trattamento ad opera di soggetti terzi;
  - e) dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti dei soggetti interessati di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento;
  - f) individuare, sulla base di criteri di esperienza, capacità e affidabilità, nell'ambito della rispettiva struttura uno/a o più collaboratori o collaboratrici come Referenti privacy;
  - g) effettuare l'analisi dei rischi sui trattamenti effettuati presso la rispettiva struttura nonché l'eventuale valutazione d'impatto (DPIA) nei casi previsti dalla normativa;
  - h) coordinare la raccolta delle informazioni nel caso di violazione di dati personali (data breach) nel più breve tempo possibile, procedendo tempestivamente alla comunicazione all'indirizzo CERT@unitn e al/alla RPD;
  - i) ogni ulteriore compito che gli viene attribuito dal Titolare con apposito decreto rettorale.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 13 – Referenti privacy***

1. I/Le Referenti privacy sono individuati/e da ciascun soggetto Preposto al trattamento all'interno della rispettiva struttura con lo scopo di fornirgli supporto nell'attuazione dei compiti a lui affidati dal Titolare in materia di protezione dei dati personali.
2. Qualora il Titolare individui ambiti di trattamento omogenei per natura, tipologia e finalità, resta salva la facoltà di più Preposti/e di individuare di concerto, in forma associata, un/una unico/a Referente privacy per più strutture in relazione a tali specifici ambiti di trattamento.

***Art. 14 – Autorizzati al trattamento***

1. I soggetti Autorizzati al trattamento sono le persone fisiche istruite e formate dal Titolare o dal/dalla Preposto/a a compiere, sotto la loro autorità e attenendosi alle istruzioni ricevute, operazioni di trattamento di dati.
2. Le persone fisiche che effettuano trattamenti di dati personali all'interno dell'Ateneo sono:
  - a) il personale docente, la componente ricercatrice, il personale tecnico-amministrativo;
  - b) i collaboratori e le collaboratrici afferenti alle strutture amministrative e di servizio nonché di didattica e di ricerca;
  - c) i/le componenti degli organi centrali di Ateneo come definiti dall'art. 3 dello Statuto e degli altri organismi e comitati che operano in senso allo stesso;
  - d) tutti gli altri soggetti che trattano dati personali nell'ambito dell'organizzazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, studenti, dottorandi/e, assegnisti/e di ricerca, stagisti/e, tirocinanti (per tesi di laurea/dottorato, collaborazioni "150 ore", attività di ricerca, attività di stage, tirocinio).
3. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali può essere effettuata, anche in modalità informatizzata, con provvedimenti a carattere generale e/o con atti specifici, a seconda della tipologia del trattamento e della natura dei dati trattati. Potrà essere altresì effettuata tramite la documentata preposizione della persona fisica ad una struttura/ufficio per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito ed autorizzato agli afferenti alla struttura/ufficio medesimo.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

4. I soggetti Autorizzati al trattamento si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza e comunque a non comunicarli e/o diffonderli senza autorizzazione o in contrasto con quanto previsto dal successivo Titolo IV, nonché a segnalare tempestivamente al Titolare o al soggetto Preposto al trattamento qualsiasi violazione in materia di protezione dei dati personali.
5. I soggetti Autorizzati al trattamento sono tenuti a partecipare ai corsi ed eventi di formazione in materia di protezione dei dati organizzati dal Titolare o dal/lla Preposto/a al trattamento.

***Art. 15 – Amministratori di sistema***

1. Gli Amministratori di Sistema (AdS) sono i soggetti designati dal Titolare o dal/lla Preposto/a alla gestione e la manutenzione degli impianti di elaborazione e di ogni sua componente utilizzati in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati all'interno dell'Università.
2. Al fine del presente Regolamento vengono considerati/e AdS anche figure quali i soggetti amministratori di basi di dati, di reti e di apparati di sicurezza, nonché di sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning).
3. La procedura di nomina, le funzioni e i compiti degli/delle AdS come previsti dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii. vengono definiti con separate policy/linee guida.

***TITOLO III – TRATTAMENTI EFFETTUATI DALL'ATENEO***

***Art. 16 – Trattamento dei dati personali***

1. L'Università effettua, con misure adeguate e tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità di interesse pubblico, come individuate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e nel rispetto del GDPR, del Codice privacy nonché delle Linee guida e provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.





---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. L'Università effettua i trattamenti di dati personali, anche di natura particolare, previsti da disposizioni legislative e regolamentari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) la gestione del rapporto di lavoro del personale docente e della componente ricercatrice, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, dei collaboratori e delle collaboratrici esterni/e, nonché dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ivi compresi i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato;
  - b) l'attività didattica e la gestione della carriera degli e delle studenti intesi/e nell'accezione più ampia, ivi compresi laureati/e, dottorandi/e e tirocinanti;
  - c) l'attività di ricerca, compresa la ricerca in ambito medico, le attività didattiche e assistenziali connesse alla ricerca, le attività assistenziali effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie convenzionate;
  - d) le attività gestionali e contrattuali, conto terzi e/o connessi ad attività trasversali, ivi compreso il trasferimento tecnologico.

***Art. 17 – Trattamento di dati particolari***

1. Il trattamento di dati che rivelino l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona è consentito solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, paragrafi 2 e 3 del GDPR nonché quelle eventualmente previste dalla normativa nazionale di cui all'art. 9, par. 4 del GDPR.
2. Quando il trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, esso è consentito soltanto se previsto dal GDPR, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti interessati. A tal fine, l'Ateneo adotta un Regolamento interno per il trattamento dei dati particolari (ex sensibili e giudiziari).
3. Il trattamento dei dati genetici, biometrici e dei dati relativi alla salute deve avvenire in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. I dati genetici, biometrici e i dati relativi alla salute non possono essere diffusi.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 18 – Gestione del rapporto di lavoro del personale***

1. L'Università effettua il trattamento dei dati personali del personale docente e della componente ricercatrice, del personale dirigente e tecnico-amministrativo e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi applicabili.
2. Il trattamento dei dati particolari relativi al personale non richiede il consenso esplicito dei soggetti interessati, se necessario: per motivi di interesse pubblico rilevante come definiti dall'art. 2 sexies del Codice privacy; per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR (art. 9, par. 2, lett. g), b), f), j) del GDPR).
3. La prestazione lavorativa effettuata in modalità da remoto viene, di regola, effettuata attraverso strumenti e/o servizi informatici messi a disposizione dal Titolare.
4. Il personale ha cura, in occasione delle operazioni di trattamento di dati personali, che tali dati non siano soggetti a rischi di distruzione o perdita, si assicura che le informazioni non siano accessibili a persone non autorizzate e comunque che non siano svolte operazioni di trattamento non consentite.
5. Il personale osserva le misure tecniche e organizzative indicate dall'Università, anche per il tramite del/della rispettivo/a Preposto/a, per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, anche da remoto.
6. Il personale mantiene la riservatezza su tutti i dati personali trattati in ragione dello svolgimento della propria attività.

***Art. 19 – Attività didattica e gestione della carriera degli e delle studenti***

1. L'Università effettua il trattamento dei dati personali degli e delle studenti, intesi/e nella loro accezione più ampia, per lo svolgimento delle procedure di ammissione e di immatricolazione ai corsi di laurea, post-laurea e tirocini, nonché di tutte le attività relative alla gestione della carriera degli e delle studenti.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

2. Resta ferma la tutela del diritto dello e della studente alla riservatezza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'Ateneo e di rilascio di diplomi e certificati. In ogni caso, i dati pubblicati all'albo non devono fornire, anche indirettamente, informazioni sullo stato di salute e sulle situazioni di particolare disagio personale, anche economico.
3. Nello svolgimento delle attività didattiche e degli esami, anche a distanza, l'Università effettua il trattamento dei dati personali di docenti, di loro eventuali collaboratori e collaboratrici, nonché degli e delle studenti, con o senza strumenti informatizzati, nei limiti di quanto strettamente necessario, pertinente e non eccedente rispetto alle suddette finalità.

***Art. 20 – Ricerca scientifica, storica o a fini statistici***

1. L'Università effettua il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, storica o a fini statistici garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, delle regole deontologiche e prescrizioni di settore del Garante per la protezione dei dati personali, nonché in conformità alle policy/linee guida di Ateneo.
2. L'Università assicura altresì il contemperamento fra le esigenze etiche e relative alla protezione dei dati personali con le esigenze legate alla ricerca, in particolare, tramite il coordinamento tra il Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano di Ateneo e il Comitato per la protezione dei dati.

***Art. 21 – Registri delle attività di trattamento***

1. Il Titolare provvede alla tenuta dei Registri delle attività di trattamento dati ai sensi dell'art. 30, par. 1 e 2 del GDPR nei quali sono indicati i trattamenti dei dati effettuati dall'Ateneo. Per la compilazione dei registri il Titolare si avvale dei soggetti Preposti al trattamento.
2. Il Registro del trattamento come Titolare contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) nome e dati di contatto del Titolare del trattamento, del/della Responsabile della protezione dei dati e, per i trattamenti effettuati in contitolarità, ove applicabile, del Contitolare del trattamento;
  - b) le finalità del trattamento;
  - c) la descrizione delle categorie dei soggetti interessati e delle categorie di dati personali trattati;



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- d) le categorie di soggetti destinatari a cui i dati personali sono comunicati;
  - e) la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, ove possibile;
  - f) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, ove possibile, o i criteri di cancellazione;
  - g) i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale con la loro identificazione nominativa e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate, ove applicabili.
3. Il Registro el trattamento come Responsabile del trattamento per conto di altro Titolare contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) nomi e dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del/della Responsabile della protezione dei dati;
  - b) le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
  - c) i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale con la loro identificazione nominativa e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate, ove possibile;
  - d) la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, ove possibile.
4. I Registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico, e aggiornati periodicamente.

**TITOLO IV – COMUNICAZIONE DEI DATI**

**Art. 22 – Circolazione dei dati all'interno dell'Ateneo**

- 1. La comunicazione dei dati personali tra le strutture dell'Ateneo è ispirata al principio della circolazione delle informazioni all'interno dell'organizzazione nei limiti della necessità del raggiungimento delle singole finalità dei trattamenti effettuati.
- 2. La richiesta di comunicazione dei dati personali tra uffici/strutture dell'Università:
  - a) qualora connessa con la realizzazione della medesima finalità per la quale i dati sono stati raccolti, viene evasa in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria, pertinente e non eccedente allo svolgimento delle mansioni e delle funzioni assegnate;



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- b) qualora connessa con la realizzazione di un'ulteriore e/o diversa finalità rispetto a quella per la quale i dati sono stati raccolti, sarà necessario presentare una richiesta scritta e motivata nella quale siano indicati i seguenti elementi: descrizione e finalità del trattamento per il quale vengono richiesti i dati, la tipologia dei dati, le modalità e la durata del trattamento, il periodo di conservazione.
3. A seguito della richiesta dei dati di cui al precedente comma 2, lett. b), il/la Preposto/a al trattamento a cui vengono richiesti i dati dovrà valutarne la compatibilità con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti e, in caso positivo, evadere la richiesta nella misura strettamente necessaria a soddisfare le finalità indicate e indicando, se del caso, specifiche prescrizioni.
4. Ai fini del presente Regolamento, sono equiparati alle strutture dell'Università, gli organi centrali di Ateneo come definiti dall'art. 3 dello Statuto e gli altri comitati ed organismi che operano in seno allo stesso.

***Art. 23 – Comunicazione e diffusione dei dati a soggetti terzi***

1. La comunicazione di dati personali tra soggetti che effettuano il trattamento di dati, diversi da quelli particolari di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è consentita unicamente se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da una norma di regolamento.
2. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla relativa comunicazione al Garante per la protezione dei dati, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia dei soggetti interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del precedente comma 1.
4. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, degli e delle studenti e neolaureati/e, l'Università potrà comunicare o diffondere, previa espressa richiesta o consenso del soggetto interessato, a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, e altri dati personali ad esclusione delle categorie dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, pertinenti in relazione alle predette finalità e ai compiti ad esse connesse.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

5. Il trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE viene effettuato ai limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.
6. La comunicazione e la diffusione dei dati da parte dell'Università sono comunque consentite quando:
  - a) siano previste da norme di legge comunitarie, nazionali o di regolamento;
  - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi e/o aggregati;
  - c) siano richieste dai soggetti e autorità pubbliche, per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
  - e) siano necessarie per il soddisfacimento delle richieste di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, L. 241/1990 e ss.mm.ii. e delle richieste di accesso civico ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., limitatamente ai dati necessari e strettamente pertinenti a soddisfare la richiesta.

***Art. 24 – Comunicazione delle valutazioni d'esame***

1. In ottemperanza ai principi di trasparenza cui l'Università si ispira e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, è consentita la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d'esame anche sui siti web di Ateneo secondo le condizioni di seguito indicate.
2. La pubblicazione dei dati sui siti web è consentita mediante la diffusione del numero di matricola dello o della studente e del voto conseguito, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità e del diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali stessi sono trattati.

***Art. 25 – Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni***

1. In ottemperanza alla normativa vigente sulla trasparenza è consentita la pubblicazione, anche sui siti web di Ateneo, dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. La pubblicazione dei dati sui siti web è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione dei dati strettamente al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

3. In nessun caso saranno pubblicate informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale dei soggetti interessati.
4. La pubblicazione viene effettuata per il periodo di tempo previsto ai sensi di legge.

**TITOLO V – DIRITTO DEGLI INTERESSATI**

**Art. 26 – Esercizio dei diritti degli interessati**

1. Al soggetto interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 22, secondo le specifiche modalità ivi previste. In particolare, i diritti di:
  - a) accesso ai dati personali ovvero il diritto di conoscere e ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati personali e le informazioni ad esso relative;
  - b) rettifica, ovvero il diritto di correggere i dati personali inesatti, nonché di ottenere l'integrazione dei dati incompleti senza ingiustificato ritardo;
  - c) cancellazione – «diritto all'oblio», ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi in cui sia consentito dall'art. 17 del GDPR;
  - d) limitazione al trattamento, ovvero il diritto di impedire il trattamento dei dati personali che lo riguardano nelle ipotesi e alle condizioni previste dall'art. 18 del GDPR;
  - e) portabilità dei dati, ovvero il diritto a ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e di trasmetterli ad altro Titolare nei soli casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
  - f) opposizione al trattamento, ovvero il diritto di opporsi per motivi connessi alla sua condizione particolare a trattamenti per scopi di interesse pubblico o per legittimo interesse oppure a trattamenti per fini di ricerca scientifica, storica o a fini statistici, nonché per qualsiasi motivo a trattamenti per finalità di marketing;
  - g) revoca del consenso per i trattamenti effettuati sulla base del consenso stesso, in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato accordato, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca stessa.
2. L'esercizio dei diritti può essere esercitato dagli interessati senza formalità e in maniera gratuita. Tuttavia, saranno adottate tutte le misure ragionevoli per verificare previamente l'identità dell'interessato o di un/una



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

suo/a delegato/a, quali la richiesta di documenti identificativi, atti di procura legale, atti di nomina del tutore o della tutrice, deleghe.

3. Al fine di rendere più agevole l'esercizio dei diritti viene messo a disposizione un modulo pre-compilato sulla pagina del sito di Ateneo, nella sezione privacy.
4. Ciascun soggetto Preposto al trattamento, eventualmente sentito il/la RPD, deve dare riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine potrà, tuttavia, essere prorogato per ulteriori due mesi in caso di particolare complessità della richiesta, anche in relazione alla mole dei dati richiesti, e al numero delle richieste effettuate, tenendo conto, in particolare dell'onere che comportano/della loro incidenza e onerosità rispetto al (tempo di) riscontro della richiesta.
5. A fronte di una richiesta manifestamente infondata o irragionevole, o qualora l'interessato fornisca informazioni false o ingannevoli al momento della presentazione della richiesta, il soggetto Preposto al trattamento rifiuta la richiesta, motivandone il rigetto.
6. A fronte di richieste di informazioni eccessive o ripetitive, il soggetto Preposto nell'evadere la richiesta potrà addebitare un contributo spese.
7. Resta in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del GDPR qualora l'interessato ritenga che il trattamento violi la normativa sulla protezione dei dati.

***Art. 27 – Informativa agli interessati***

1. Il Titolare fornisce ai soggetti interessati le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR relative al trattamento dei loro dati in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio chiaro e semplice.
2. L'informativa è resa di regola nel momento in cui vengono raccolti i dati presso il soggetto interessato. Qualora i dati non siano ottenuti direttamente presso l'interessato o siano riutilizzati dal Titolare per fini ulteriori rispetto a quelli per cui originariamente erano stati forniti, l'informativa viene fornita, a seconda dei casi, entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati o in occasione della prima comunicazione all'interessato.
3. L'informativa può essere resa tramite diverse modalità, quali e-mail, moduli e formulari, affissa o resa disponibile nei locali dell'Università nonché pubblicata sulle pagine web del portale di Ateneo.





---

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

**TITOLO VI – MISURE DI SICUREZZA**

**Art. 28 – Misure tecniche e organizzative**

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendono tra le altre la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'Università adotta un approccio che tiene conto della protezione dei dati personali oggetto di trattamento sin dal momento della progettazione (*by design*) e per impostazione predefinita (*by default*) anche nella scelta e nella configurazione dei sistemi informativi e delle procedure operative.
4. Il Titolare definisce le misure tecniche e organizzative, anche con specifiche policy/linee guida a cui verrà data ampia conoscenza all'interno dell'Ateneo.
5. I soggetti Autorizzati sono istruiti e formati nell'osservare le misure tecniche e organizzative adeguate a limitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato ai dati personali.
6. Ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle individuate dal Titolare, potranno essere implementate dai singoli soggetti Preposti qualora risultino necessarie in relazione a specifiche esigenze della struttura gestita, tenuto conto del livello di esposizione al rischio individuato per peculiari attività di trattamento.
7. I soggetti Preposti si coordinano con il Titolare nell'esecuzione dell'analisi dei rischi e dell'eventuale valutazione di impatto, adottando metodologie riconosciute a livello nazionale e internazionale.
8. Il Titolare monitora, anche per il tramite dei soggetti Preposti, l'applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative all'interno dell'Università e presso i soggetti designati Responsabili del trattamento, adottando se del caso i necessari provvedimenti.



---

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

***Art. 29 – Violazione dei dati personali***

1. Le persone che all'interno dell'Ateneo vengono a conoscenza, anche per caso fortuito, di un incidente di sicurezza o di una violazione dei dati personali (c.d. data breach) sono tenute a segnalarli tempestivamente, secondo la procedura per la gestione delle violazioni di dati personali e utilizzando il relativo modulo pubblicati sulla pagina del sito di Ateneo, nella sezione privacy.
2. Tale obbligo grava anche sui Responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e su eventuali sub-Responsabili.